

VERSO IL FAMILY ACT- 02 AGOSTO 2021 ORE 08:00

ANF e assegno temporaneo per i figli a carico: come orientarsi tra gli adempimenti

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

Assegno unico e universale, assegno temporaneo per i figli a carico, maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare: c'è il rischio di fare un po' di confusione. Facciamo chiarezza. Nei mesi scorsi sembrava essere imminente l'introduzione dell'assegno unico e universale, ma il termine previsto del 1° luglio è trascorso e l'unica vera novità consiste in una misura temporanea che, salvo sorprese, resterà in vigore solo per 6 mesi: l'assegno temporaneo per figli minori a carico. Nel frattempo, l'assegno per il nucleo familiare, che conosciamo molto bene essendo presente in busta paga da decenni, riceve una inaspettata maggiorazione: a chi spetta?

Per meglio comprendere le **novità** e le notizie di anteprima che negli ultimi mesi hanno riguardato gli assegni familiari, occorre fare qualche passo indietro e tornare al cosiddetto Family Act ossia quel disegno di legge finalizzato all'introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia approvato l'11 giugno 2020 dal Consiglio dei Ministri. Uno dei pilastri della riforma in cantiere riguarda l'introduzione dell'**assegno unico e universale** e l'abrogazione di molte misure attualmente in vigore, fra le quali gli **assegni per il nucleo familiare** e le **detrazioni fiscali** per figli a carico.

La nuova proposta è partita con il piede giusto, essendo perfino dotata di specifiche coperture finanziarie previste dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) che, al comma 339, dichiara di voler "dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli" e di istituire "un fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

Su questo tema, la determinazione del Legislatore è forte a tal punto che nella di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), il comma 7 rafforza ulteriormente i fondi necessari ad una misura di carattere sociale non ancora istituita: viene stabilito infatti che "Il **Fondo assegno universale** e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021".

Assegno unico e universale e legge delega

Si arriva dunque, nel corso della primavera, all'approvazione della legge delega per l'istituzione dell'assegno unico e universale, che descrive in maniera dettagliata la disciplina del **nuovo strumento di sostegno**; a sorpresa però non viene mantenuta la promessa iniziale, che prevedeva l'introduzione del nuovo assegno unico e universale a partire dal 1° luglio 2021, rimandato ufficiosamente al **1° gennaio del 2022**.

Leggi anche [Assegno unico universale in due tempi: "misura ponte" da luglio per autonomi e disoccupati](#)

Pare che il motivo sia da ricercare nelle coperture finanziarie, ancora insufficienti per garantire alla vastissima platea di potenziali beneficiari la quota promessa di 250 euro per ciascun assegno.

A noi piace pensare anche ad un aspetto ulteriore, ovvero che sia stato fatto tesoro di quella infelice iniziativa del 2020 che ha introdotto in corso di anno il trattamento integrativo del reddito (i 100 euro in busta paga) al posto del ben noto **bonus Renzi** (pari a 80 euro) senza tenere conto di una moltitudine di norme e di prassi che hanno reso molto difficoltoso questo passaggio apparentemente semplice, quando invece sarebbe stato sufficiente attendere la conclusione del periodo d'imposta e posticipare l'entrata in vigore delle nuove misure all'anno nuovo per evitare disagi agli utenti, ai consulenti ed anche agli uffici pubblici.

In ogni caso, il nuovo strumento di sostegno alle famiglie è destinato ad assorbire e sostituire una pluralità di interventi ad oggi esistenti, incluse le **detrazioni fiscali**, e sarà rivolto ad una più ampia platea di **beneficiari**, tra cui i **lavoratori autonomi** titolari di partita IVA e i figli maggiorenni che studiano o seguono percorsi di formazione professionale o inserimento al lavoro.

Quali prestazioni sostituirà l'assegno unico

L'erogazione dell'assegno unico porterà con sé il graduale superamento o la soppressione delle seguenti misure:

- assegno ai **nuclei familiari** con almeno tre figli minori;
- **assegno di natalità**;
- premio alla **nascita**;
- fondo di **sostegno alla natalità**;
- **detrazioni fiscali** ex TUIR;
- assegno per il **nucleo familiare**.

Assegno temporaneo per i figli minori

La data del 1° luglio è dunque trascorsa senza particolari novità per i percettori di assegni per il nucleo familiare, se si eccettua il consueto messaggio annuale dell'INPS n. 2331 del 17 giugno 2021 che fissa i nuovi limiti di reddito e i nuovi importi degli assegni per i 12 mesi successivi.

La vera novità di questi ultimi mesi riguarda invece l'introduzione dell'assegno temporaneo per i figli minori che, come dice chiaramente il nome, ha la finalità di fornire una prima prestazione in tema di aiuti alla famiglia in attesa che l'assegno universale faccia il suo debutto al momento più appropriato.

Considerato che fino al 31 dicembre 2021 nulla cambierà per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori parasubordinati che percepiscono gli assegni per il nucleo familiare, appare chiaro che la finalità strategicamente riformatrice del Family Act è per il momento affidata all'assegno temporaneo. I beneficiari sono infatti i **lavoratori autonomi** ed in generale coloro i quali non sono destinatari degli ANF: esso si presenta dunque come una vera novità **inclusiva** perché ammette alla prestazione intere categorie di contribuenti storicamente esclusi dagli assegni familiari.

Leggi anche Assegno temporaneo per i figli minori e ANF: cosa cambia dal 1° luglio

Essendo destinato a percettori che non si interfacciano con l'INPS per il tramite di un datore di lavoro o sostituto d'imposta, la richiesta della prestazione è effettuata direttamente dall'avente diritto ed è liquidata dall'INPS con il pagamento diretto. Inoltre, vi è una decisa inversione di rotta nel definire il criterio che determina l'importo della prestazione: l'ammontare dell'assegno sarà modulato sulla base della **condizione economica** del nucleo familiare, individuata dall'indicatore della **situazione economica equivalente (ISEE)** e non più in base al reddito del nucleo familiare.

La scelta desta qualche perplessità perché, come noto, il valore dell'ISEE è fortemente condizionato dal **patrimonio** mobiliare e immobiliare: escludendo dall'analisi i soggetti

fittiziamente nullatenenti, è ovvio che i nuclei familiari che necessitano di maggior tutela sono quelli che non possono vantare patrimoni o riserve di risparmio. Ciò non deve però farci dimenticare le peculiarità della società italiana, che affida alla famiglia lo svolgimento di una grossa fetta di quei servizi di welfare così importanti per la tenuta del nostro tessuto sociale; in tale contesto, il **risparmio consolidato** nel tempo dalle precedenti generazioni penalizza chi, per opportunità pratiche più che per reale disponibilità dei capitali, risulta essere intestatario di piccoli patrimoni familiari.

L'ISEE finisce per penalizzare chi ha condotto vite virtuose ed una vasta platea di popolazione non ha ancora preso coscienza di questi aspetti.

Assegno per il nucleo familiare e gli importi aggiuntivi

Il D.L. n. 79/2021, convertito in legge, all'articolo 5 prevede anche, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare una **maggiorazione** di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono un importo di ANF superiore a zero.

Leggi anche

- [Maggiorazione ANF: tabelle aggiornate valide fino al 31 dicembre 2021](#)
- [Assegno per il nucleo familiare maggiorato: beneficiari e modalità di calcolo](#)

Impatto sugli adempimenti dei datori di lavoro

In che modo questa novità impatta sulle **modalità operative** dei datori di lavoro? Se il commento fosse riferito alle procedure in vigore qualche anno fa quanto le aziende erano chiamate a raccogliere la modulistica, determinare l'importo dell'assegno spettante e liquidarlo in busta paga, l'impatto sarebbe stato significativo.

Oggi invece è divenuta una pratica consolidata e priva di problemi particolari la presentazione della **domanda on line da parte del lavoratore** con le verifiche di spettanza ed il calcolo degli importi effettuati dall'INPS.

I nuovi ANF saranno quindi messi a disposizione del datore di lavoro nel cassetto previdenziale nel portale dell'Istituto, con l'indicazione del codice fiscale del lavoratore (ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano come nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).

Gli importi teoricamente spettanti, incluse le maggiorazioni previste dal D.L. n. 79/2021, saranno dunque individuati dall'**INPS** ed il **datore di lavoro** li **inserirà in busta paga** avendo cura di calcolare l'importo effettivamente dovuto al richiedente nel mese di riferimento, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto ed in funzione delle presenze o assenze del lavoratore. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

Nulla cambia dunque per il datore di lavoro che continuerà a gestire gli assegni per il nucleo familiare secondo le prassi consolidate almeno fino al prossimo 31 dicembre.

Oltre tale data i flussi di lavoro andranno rivisti, se la riforma dell'assegno unico arriverà finalmente al traguardo.